



GIUNTA ESECUTIVA

Deliberazione n. **23** del **29 novembre 2012**

OGGETTO: Controdeduzioni alla delibera dell' Azienda USL 4 di Prato n. 750 del 8/8/2012

Ente rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Quote	Presenti	Assenti
AUSL 4	Massimo Braganti	Direttore amm.vo	33,33	X	
Comune di Prato	Dante Mondanelli	Assessore delegato	50,15	X	
Comune di Cantagallo, Vaiano e Vernio	Paolo Cecconi	Sindaco Comune di Vernio	0,81+2,70 +1,66	X	
Comune di Carmignano e Poggio a Caiano	Antonio Castellano	Assessore delegato	3,74+2,62	X	
Comune di Montemurlo	Nicola Ciolini	Assessore delegato	4,99	X	

Allegati in atti:

Publicata all'albo on line del Consorzio dal al

Il responsabile

Il Presidente Dr. Dante Mondanelli

Il Direttore Dr. Riccardo Poli

Ufficio proponente: **Società della Salute Area Pratese**

Estensore:
Vania Mariotti

Il giorno **29.11.2012**
presso i locali della Società della Salute,
su convocazione del Presidente Dr. Dante Mondanelli

**La Giunta esecutiva
della Società della Salute dell'Area Pratese**

PREMESSO CHE

- con DG sds n. 2 dell'1.2.2010, pur nelle more di approvazione del nuovo statuto e della messa a regime del consorzio, fu conferito l'incarico di Direttore della Società della Salute Area Pratese al Dr. Riccardo Poli;
- in data 19.3.2010, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato, Dott. Del Regno Vincenzo, repertorio n.31548, gli enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la nuova Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LRT n. 40/'05 e smi, atti registrati a Prato il 2.4.2010 al n. 17 serie 1 ;
- in data 6.4.2010, con deliberazione n.1, si è insediata l'Assemblea dei Soci, è stato nominato il Presidente e la nuova Giunta esecutiva;

VISTA:

- la delibera dell'Azienda USL 4 di Prato n. 750 dell'8/8/2012, “ Comunicazione alla Giunta SDS Area Pratese di risposte e soluzioni in merito all'applicazione ed interpretazione dei regolamenti comunali sulle modalità di partecipazione alla retta di parte sociale, al fine di poter adottare i consequenziali atti del caso”
- la nota prot. 64269 del 2 ottobre 2012 con la quale l'Azienda USL trasmette a questa Giunta la citata delibera informando che in assenza di controdeduzioni procederà a dare attuazione a quanto in essa proposto

RITENUTO OPPORTUNO

- di fornire, ai singoli quesiti posti dall'Azienda USL 4 di Prato con delibera n. 750 dell'8/8/2012 le controdeduzioni illustrate nell'allegato a) al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale e che devono costituire disposizione vincolante per l'Azienda USL 4

Con le modalità previste dall'art. 11 dello statuto

DELIBERA

- di fornire, ai singoli quesiti posti dall'Azienda USL 4 di Prato con delibera n. 750 dell'8/8/2012 le controdeduzioni illustrate nell'allegato a) al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale e che devono costituire disposizione vincolante per l'Azienda USL 4
- di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale;
- di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante pubblicazione all'Albo on line del Consorzio per la durata di giorni 10 giorni consecutivi.

Il Direttore
Dr. Riccardo Poli

Il Presidente
Dr. Dante Mondanelli

DELIBERA DI GIUNTA N. 23 del 26.11.2012

OGGETTO: Controdeduzioni alla delibera dell'Azienda USL 4 di Prato n. 750 del 8/8/2012

Ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento.

Prato, 23.11.2012

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE
Dott. Riccardo Poli

**CONTRODEDUZIONI AI QUESITI POSTI DALL'AZIENDA USL 4 DI PRATO CON
DELIBERA N. 750 DEL 8/8/2012**

1. La proposta risulta coerente col vigente Regolamento.

Deve essere integrata con:

- a. un'ulteriore comunicazione all'utente, al momento dell'applicazione dell'intera retta sociale,
- b. avvio della procedura di messa in mora,
- c. informazione al Comune di residenza dell'utente della mancata presentazione della documentazione necessaria a definire la misura della compartecipazione,
- d. accordo con questi per il proseguo della procedura per l'eventuale recupero del credito.

2A. Assolutamente non si concorda con la prima parte della proposta. Il calcolo della compartecipazione, in base al vigente Regolamento e all'atto di indirizzo regionale, come già ribadito più volte, va effettuato con riferimento all'ISEE estratto. Anche l'ultima Legge finanziaria regionale (si veda L.R. n. 66/2011 art.108 p.2) ribadisce tale modalità. Quando la Regione, con l'atto di indirizzo, ha indicato come riferimento l'ISEE estratto, sapeva perfettamente che per il calcolo si faceva riferimento ad importi lordi e non netti. Per questo ha previsto che gli Enti erogatori lasciassero in disponibilità dell'assistito 1/6 dell'ammontare della pensione minima o 1/4 se privo di rete familiare. Infine, indipendentemente dal fatto che trattasi di residenza a gestione diretta o privata convenzionata, gli utenti, o i loro rappresentanti, devono essere sempre invitati a presentare domanda di invalidità, anche nel loro interesse.

Per il resto si procede come già detto al punto 1.

2B. Per quanto riguarda il calcolo della compartecipazione con riferimento al modello OBIS -M, vedi quanto già detto al punto precedente.

L'affermazione contenuta nel testo della narrativa della deliberazione AUSL 4 n. 750/2012 "*il regolamento non prevede che si debba lasciare all'ospite alcun minimo vitale garantito*", è priva di fondamento, in quanto, comunemente, il concetto di minimo vitale è fatto coincidere con la pensione minima; quindi questo significherebbe lasciare all'utente molto di più di quanto previsto dal Regolamento e dall'atto di indirizzo regionale. Ciò è possibile solo se il suo ISEE estratto è talmente alto da consentirgli di pagare per intero la quota sociale. All'utente non può essere certo richiesto più del 100% della quota sociale, per cui, pagata questa, quello che rimane non riguarda più l'Ente erogante. Il regolamento garantisce la quota minima e non disciplina certo la quota massima.

Nel Regolamento si dice (nel caso della residenzialità) che deve essere garantita all'ospite una quota minima di 1/6 o 1/4 secondo che abbia o meno una rete familiare.

Da tempo, il termine "minimo vitale" non viene più utilizzato, in quanto, secondo i tempi e i luoghi, è calcolato in modo diverso, per cui non rappresenta un valore oggettivo.

2C. Si concorda con la rateizzazione degli arretrati.

Per il resto, si ribadisce che devesi fare riferimento all'ISEE estratto, tenendo conto delle fasce di esenzione fissate dal Regolamento e dall'atto di indirizzo regionale a cui lo stesso fa riferimento. Non si possono proporre soluzioni che evitano il ricorso all'ISEE estratto.

In mancanza di accordo, in merito alla compartecipazione, correttamente calcolata, si deve dar luogo a quanto già previsto al punto 1).

Si ricorda che l'unico responsabile del pagamento, comunque e sempre, rimane l'utente. Eventuali atti di messa in mora devono essere quindi rivolti alla sua persona (salvo la presenza di un tutore) e ai suoi beni, mobili o immobili.

2D. Vale quanto già detto ai punti precedenti.

Si ritiene di non poter imporre la vendita, potrebbe essere sufficiente rendere fruttifero il bene. La valutazione di come reperire le risorse per poter pagare la compartecipazione spetta al “debitore” e non all’Ente erogatore del servizio. Alla vendita si potrà arrivare solo dopo la costituzione in mora e la sentenza di un giudice.

3. Si concorda con la soluzione proposta, salvo darne informazione al Comune di residenza dell’utente. Come previsto anche nei punti precedenti in caso di contenzioso.

4. Non si concorda con la soluzione proposta. Annualmente gli utenti del servizio e, se del caso, i familiari, sono tenuti a rifare l’ISEE; poi, se si vuole ottemperare alla norma, il dato può essere ricavato direttamente (d’ufficio) dal portale dell’INPS, purché accreditati, ma certamente l’esigenza e la norma non può essere rispettata con una semplice autocertificazione come sembra sia la proposta. L’ISEE stessa è una autocertificazione, ma, per Legge, va resa secondo una procedura particolare (vedi norme relative).